

Nuova Classificazione ATECO 2025

DETTAGLI

La nuova Classificazione ATECO 2025 sarà in vigore dal **1° gennaio 2025** e sostituirà l'attuale versione della classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022.

La nuova classificazione sarà operativa dal **1° aprile 2025**. Questo periodo di transizione dovrebbe permettere alle diverse amministrazioni di adeguarsi al nuovo sistema. La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Il processo di revisione delle classificazioni statistiche è un'attività ordinaria, sebbene non ricorrente, con aggiornamenti mediamente **ogni 10-15 anni**. La classificazione ATECO deriva dalla **NACE** (dal francese *Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*), che a sua volta ha origine dalla **ISIC** (*International Standard Industrial Classification*), il sistema di riferimento a livello mondiale.

Questa revisione ha richiesto un aggiornamento simultaneo sia della NACE, la nomenclatura delle attività economiche adottata da **Eurostat**, sia della ATECO, che rappresenta la sua declinazione nazionale.

Entrambe sono classificazioni delle attività economiche pensate e articolate per **finalità esclusivamente statistiche**. La modifica più rilevante, in sede ISIC, riguarda il commercio al dettaglio, dove viene **eliminato il criterio del canale di vendita** (Sezione G della classificazione ATECO). Il nuovo sistema classificherà le attività **in base al tipo di prodotto venduto**, superando la precedente distinzione tra commercio in sede fissa e altre forme di vendita.

L'ISIC ha motivato così la decisione dell'eliminazione:

- la maggior parte delle attività al dettaglio opera sia in sede fissa che online ed è quindi diventato difficile differenziare tra i due canali distributivi;
- la dimensione delle vendite online e in sede fissa può variare nel tempo inficiando la stabilità della classificazione.

Il criterio di classificazione per il commercio al dettaglio sarà quindi basato su cosa è venduto e non più sul canale di vendita.

Eliminando la distinzione tra commercio al dettaglio in sede fissa e online, i gruppi **47.8** (commercio al dettaglio ambulante che include il commercio al dettaglio di articoli nuovi o usati in banchi, di solito smontabili, collocati su una strada pubblica oppure in un posto fisso all'interno di un mercato) e **47.9** (commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati che include le attività di vendita la dettaglio tramite corrispondenza, via internet, vendita porta a porta, distributori automatici, ecc.) presenti nell'attuale classificazione ATECO 2007, **sono stati cancellati** insieme a tutte le loro articolazioni e saranno **riclassificati**, a seconda del prodotto venduto, nel commercio al dettaglio.

In particolare, la nuova classificazione ATECO 2025 **non conterrà** più le seguenti voci:

47.81.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande;

47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici;

47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di carne;

47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n.c.a.

47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie;

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;

47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;

47.82.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici, saponi, detersivi e altri detergenti per qualsiasi uso;

47.82.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria;

47.82.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi, elettrodomestici, materiale elettrico;

47.82.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a. (tappeti e scendiletto, libri, giochi e giocattoli, registrazioni musicali e video, articoli usati).

47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet;

47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;

47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (vendita effettuata tramite aste su internet);

47.91.2 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;

47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (vendita diretta effettuata per televisione);

47.91.3 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono (vendita diretta effettuata per corrispondenza, radio, telefono);

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati;

47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta);

47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato in modi che non rientrano nelle classi precedenti: vendita diretta o effettuata porta a porta;

47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Sarà poi **eliminata la differenziazione basata sulla superficie di vendita nel commercio al dettaglio non specializzato (cod. 47.11)** che farà venire meno le attuali articolazioni in:

- Ipermercati (47.11.1);
- supermercati (47.11.2);
- discount di alimentari (47.11.3);
- minimercati ed altri esercizi non specializzati in alimentari vari (47.11.4);
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati (47.11.5).

Queste attività saranno riclassificate nel commercio al dettaglio non specializzato sia con prevalenza alimentare che di altri prodotti.

Infine potrebbero verificarsi effetti anche relativamente alla riclassificazione parziale della classe relativa agli **intermediari del commercio** (cod. 46.1) cioè agenti, rappresentanti di commercio, procacciatori d'affari e mediatori, come spiegato nel paragrafo "*Impatti fiscali della nuova classificazione ATECO 2025*".

CONSEGUENZE SUL PIANO FISCALE

La nuova classificazione dei Codici ATECO 2025 comporta alcune conseguenze anche sul piano fiscale, dal momento che i soggetti IVA dovranno aggiornare i codici nelle dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, non sarà necessario presentare una variazione dei dati, a meno che l'attività non venga ridefinita con un nuovo codice. In tal caso, l'aggiornamento dovrà essere comunicato tramite:

i contribuenti iscritti al Registro delle imprese delle Camere di Commercio dovranno comunicare tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), messa a disposizione da Unioncamere;

per chi non è iscritto bisogna utilizzare i modelli pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

AA7/10 per società, enti, associazioni etc.;

AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti etc.;

AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, etc.;

ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente.

La nuova classificazione ha poi determinato effetti diretti anche nell'ambito degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche, l'Agenzia delle Entrate ha avviato un processo di revisione degli ISA andando a sopprimere i codici non più operativi.

Un processo che ha portato alla revisione anticipata di 15 ISA già approvati per il periodo d'imposta 2023, di cui 14 relativi al comparto del commercio e 1 al comparto dei servizi.

Per quanto riguarda gli ISA relativi al comparto del commercio, in base alla nuova classificazione ATECO 2025, la divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio, è stata aggiornata eliminando alcuni codici attività.

Di conseguenza, a partire dal periodo d'imposta 2024, l'Agenzia delle Entrate ha eliminato gli ISA specifici per il commercio ambulante, accorpandoli a quelli relativi al commercio al dettaglio.

Ad esempio, chi esercitava l'attività di commercio ambulante di carne che fino al 2023 applicava l'ISA CM03U, dal 2024 dovrà invece applicare l'ISA M02U - Commercio al dettaglio di carni.